

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 dicembre 1971, n. 1460.

È legittima l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura apposta da altro candidato.

Omissis. - In ogni caso poi (quale sia il sistema di votazione) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato (art. 28 comma settimo e 32 nono comma n. 2 T.U. citato) ha carattere di dichiarazione singola e non collettiva, essendo essenzialmente una dichiarazione individuale, che riguarda il singolo soggetto che la emette, come del resto trova riscontro dalla prassi interpretativa costante, confermata dalle istruzioni per la presentazione delle candidature del servizio elettorale del Ministero dell'interno (pubblicazione n. 7, 8 e 5) e degli schemi di dichiarazione allegati (all. 4) sia pure a titolo esemplificativo.

Se poi in ipotesi le dichiarazioni di accettazione fossero effettuate da più candidati con lo stesso atto individuale, ciascuno autonomo con un semplice collegamento occasionale di tempo e di documento.

Nella specie considerata è pacifico che le dichiarazioni di accettazione sono state autenticate con atti separati provenienti rispettivamente da due organi distinti: sindaco del Comune di ... e giudice conciliatore.

Pertanto anche se ciascuno dei soggetti che rivestiva le due cariche si era presentato candidato nella stessa lista, non poteva sussistere alcun collegamento, né alcun legame di interessi tra le singole dichiarazioni di accettazione di candidatura, per cui in nessun caso poteva sorgere una incompatibilità nella autentica di firma di accettazione della candidatura di soggetto appartenente alla stessa lista, effettuata dal titolare di una delle cariche abilitate all'autenticazione, anche se a sua volta candidato nella stessa lista.

Le norme invocate dal ricorrente, riguardano altre fattispecie, come prendere parte a servizi, esazioni e somministrazioni od appalti ovvero prendere parte a deliberazioni quando si tratta di interessi propri, fattispecie del tutto estranee alla autentica di firma (di altro soggetto), da intendersi come atto dovuto quando vi sia la conoscenza personale o la garanzia equivalente.

Le stesse considerazioni valgono per quanto attiene al richiamo alla legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni, non sussistendo affatto una comunanza di interessi nella dichiarazione di accettazione, ciascuna autonoma.

D'altro canto la particolare normativa della legge notarile è direttamente applicabile solo quando la autentica sia effettuata da un notaio.

Omissis.